



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Prot.n. 5023
Giovinazzo, li 25/03/2019

ORDINANZA n. 22 del 27 MAR. 2019

Oggetto: Ordinanza di rimozione dell'Occupazione Suolo Pubblico in zona antistante l'esercizio pubblico sito alla Via Lungomare Marina Italiana n.1 e temporanea sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata PIZZERIA RISTORANTE TALDONE SNC DI TALDONE ANTONELLO & FILIPPO con sede in Giovinazzo alla Via Lungomare Marina Italiana 1;

IL SINDACO

VISTI i verbali di contestazione del Comando di Polizia Locale allegati in copia alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale della stessa, di seguito richiamati ed elevati a carico di TALDONE ANTONELLO nato a Bari il 18/02/1986 e residente in Giovinazzo alla Via Settembrini n. 15 – C.F. TLDNNL86B18A662R Rappresentante dell'Impresa con il fratello TALDONE FILIPPO nato a Molfetta il 25/03/1982 e residente in Giovinazzo alla Via Settembrini 15 entrambi Soci Amministratori con i seguenti poteri : " l'Amministrazione ordinaria nonché la Rappresentanza della società per tali atti spetterà ad **entrambi i soci disgiuntamente tra loro** mentre **per il compimento di atti di straordinaria amministrazione occorrerà il consenso e la firma di entrambi i soci**" della Società in nome collettivo di somministrazione di alimenti e bevande denominata "PIZZERIA RISTORANTE TALDONE S.N.C DI TALDONE ANTONELLO & FILIPPO" – C.F./P.IVA : 07714560724 - esercitata presso il locale ubicato alla Via Lungomare Marina Italiana n. 1 in Giovinazzo:

- Il Verbale di contestazione n.207/2018 - registro cronologico n.746/2018 – 2323/uian del 26 aprile 2018 ore 08:30 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 20/04/2018 alle ore 20:15 circa - ritualmente notificata al signor TALDONE ANTONELLO mediante consegna a mani proprie di TALDONE FILIPPO fratello convivente in data 26/04/2018;
- Il Verbale di contestazione n.213/2018 - registro cronologico n.795/2018 - 2555/uian dell' 8 maggio 2018 ore 17:30 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 20/04/2018, alle ore 20:15 circa - notificata al signor TALDONE ANTONELLO in qualità di titolare della Pizzeria Taldone in data 10/05/2018;
- Il Verbale di contestazione n.162/2018 - registro cronologico n.1369/2018 – n. 4477/uian del 2 luglio 2018 ore 10:30 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 1° luglio 2018 alle ore 11:40 e dopo gli opportuni accertamenti d'ufficio, notificato al sig. Taldone Antonello con consegna a mani che rifiuta di firmare e accettare copia in data 7 luglio 2018 .
- Il Verbale di contestazione n.339/2018 - registro cronologico n.2332/2018 - 5392/uian del 25 agosto 2018 ore 23:00 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui

all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in pari alle ore 21:50 circa, notificato al sig. Taldone Antonello con consegna a mani che si rifiutava di firmare in data 4 settembre 2018.

PRESO ATTO che con i surrichimati verbali di contestazione ,in applicazione dell'art. 210 e seguenti del Codice della strada sono state applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- Il Verbale di contestazione n.207/2018 - registro cronologico n.746/2018 – 2323/uian del 26 aprile 2018 ore 08:30: **“rimozione opere abusive”**
- Verbale di contestazione n.213/2018 - registro cronologico n.795/2018 – 2555/uian dell' 8 maggio 2018 ore 17:30 : **“ripristino stato dei luoghi”**;
- Verbale di contestazione n.162/2018 - registro cronologico n.1369/2018 – 4477/uian del 2 luglio 2018 ore 10:30 **“Rimozione delle opere abusive entro 5(cinque) giorni”**;
- Verbale di contestazione n.339/2018 - registro cronologico n.2332/2018 del 25 agosto 2018 ore 23:00 **“ripristino stato dei luoghi”**;

VISTO:

- la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 16, 17 e 18;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i “ Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare l'art. 20, commi 1,3 e 4 ,nonché , il relativo Regolamento di attuazione;
- il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Suolo Pubblico o Privato gravato da servitù di Pubblico passaggio,mediante dehors e/o padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 /2014, in particolare gli artt. 21 e 22;
- Il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2993, in particolare il 2° capoverso dell'art. 29;

CONSIDERATO che nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, la disposizione che prevede nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

RITENUTO, pertanto, **di ordinare**, qualora non fosse già avvenuta, **l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva** del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore **e, trattandosi di occupazione ai fini di commercio** temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata “PIZZERIA RISTORANTE TALDONE S.N.C DI TALDONE ANTONELLO & FILIPPO”– C.F./P.IVA: 07714560724 - esercitata presso il locale ubicato alla Via Lungomare Marina Italiana n. 1 in Giovinazzo;

RICHIAMATI:

- il Codice della Strada, approvato con il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 1° ottobre 2018, n. 117, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 2 e dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 20;
- il Codice Penale, in particolare l'art. 633;
- l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 7-bis e 50 ;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 – Capo I “Le Sanzioni Amministrative”
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice di Commercio”(testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12) ;
- i Regolamenti Comunali;
- lo Statuto Comunale

per tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni suesposte:

Ai signori **TALDONE ANTONELLO** nato a Bari il 18/02/1986 e residente in Giovinazzo alla Via Settembrini n. 15 – C.F. TLDNNL86B18A662R e **TALDONE FILIPPO** nato a Molfetta il 25/03/1982 e residente in Giovinazzo alla Via Settembrini n. 15 - C.F.: TLDFLP82C25F284T, nella loro qualità Soci Amministratori con i seguenti poteri : “ l’Amministrazione ordinaria nonché la Rappresentanza della società per tali atti spetterà ad entrambi i soci disgiuntamente tra loro mentre per il compimento di atti di straordinaria amministrazione occorrerà il consenso e la firma di entrambi i soci” della Società in nome collettivo di somministrazione di alimenti e bevande denominata “PIZZERIA RISTORANTE TALDONE S.N.C DI TALDONE ANTONELLO & FILIPPO” – C.F./P.IVA : 07714560724 - esercitata presso il locale ubicato alla Via Lungomare Marina Italiana n. 1:

1. **l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico a sua cura e spese e ripristino dello stato dei luoghi** , di cui ai verbali di contestazione surrichiamati, cui sono state applicate le sanzioni accessorie;
2. **la chiusura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande** denominata *PIZZERIA RISTORANTE S.N.C.DI TALDONE ANTONELLO & FILIPPO* alla Via Lungomare Marina Italiana n. 1 in Giovinazzo - C.F./P.IVA: 07714560724 esercitata Via Lungomare Marina Italiana n. 1 con sede in Giovinazzo, per un periodo di 5 (cinque) giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e comunque fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al punto 1) che precede e del pagamento delle spese.

PRECISA

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni, ovvero è già avvenuta, la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

AVVERTE

1. la presente ordinanza ha valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e smi, in relazione alla esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
2. la inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 61, commi 3, 7 e 11, della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice di commercio” (*Testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12*) e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Comando di Polizia Locale espressamente delegata a tal fine;
3. la inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, qualora non fosse già avvenuta comporta la rimozione coattiva della stessa , con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 267/2000;
4. il trasgressore che la inosservanza dell'ordine di chiusura e di rimozione comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria , per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 del Codice Penale;

DATO ATTO che, per la particolare urgenza di procedere, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

STABILISCE

1. le misure previste nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica alle parti interessate, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi

del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere;

2. dare mandato all'Ufficio Messaggi Notificatori di notificare la presente ordinanza:

- Ai signori **TALDONE ANTONELLO** nato a Bari il 18/02/1986 e residente in Giovinazzo alla Via Settembrini n. 15 – C.F. TLDNNL86B18A662R e **TALDONE FILIPPO** nato a Molfetta il 25/03/1982 e residente in Giovinazzo alla Via Settembrini n. 15 - C.F.: TLDFLP82C25F284T , nella loro qualità Soci Amministratori con i seguenti poteri “ l'Amministrazione ordinaria nonché la Rappresentanza della società per tali atti spetterà **ad entrambi i soci disgiuntamente tra loro** mentre **per il compimento di atti di straordinaria amministrazione occorrerà il consenso e la firma di entrambi i soci**” della Società in nome collettivo di somministrazione di alimenti e bevande denominata “PIZZERIA RISTORANTE TALDONE S.N.C DI TALDONE ANTONELLO & FILIPPO” – C.F./P.IVA : 07714560724 - esercitata presso il locale ubicato alla Via Lungomare Marina Italiana n. 1;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta;
- Al Dirigente 3° Settore, ing. Cesare TREMATORE;
- Al Dirigente del 2° Settore , dott. Angelo Domenico DECANDIA;
- Al Comandante della Polizia Locale, dott. Filomeno CAMPOREALE, per quanto di competenza , con particolare riferimento agli accertamenti volti al ripristino dello stato dei luoghi e alla verifica della chiusura dell'attività a partire **dalle ore 00:01 del giorno 22 maggio e fino alle ore 00:00 del giorno 26 maggio e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese** comunicandone gli esiti al sottoscritto e al Dirigente del 3° Settore;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

1. Pubblicata all'Albo pretorio e su “Amministrazione Trasparente”;
2. Trasmessa, per debita conoscenza e per quanto di loro competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della legge n. 94/2009 e s.m.i, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600;
3. Comunicata a S.E. il Prefetto di Bari;

AVVERTE

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a. ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto di Bari. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione e/o pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio (DPR 24 novembre 1971, n. 1199) e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- b. ricorso alla competente sezione del Tribunale Amministrativo della regione Puglia entro 60(sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.



IL SINDACO
TOMMASO DEPALMA